



Comune di Garniga Terme
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE nr. 09/2023
del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

**Oggetto: Modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati – TA.RI..
Immediata eseguibilità.**

L'anno **duemilaventitré** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20.00** in modalità mista presso la sala delle riunioni o in alternativa in videoconferenza, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

1 LINARDI	VALERIO
2 CAINELLI	ANGELA
3 CARBONARI	ROMANO
4 COSER	MARCO
5 COSER	RENATO
6 DE PAOLA	MANUELA
7 DORIGOTTI	CARLO
8 FRIZ	LORENZO
9 IANES	GIORGIO
10 NICOLODI	FABIOLA

ASSENTI

giust.	ingiust
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Alberto Gasperini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il Sig. **Linardi Valerio**, nella sua qualità di Sindaco, invita i presenti alla trattazione dell'oggetto suindicato

Il Relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti Uffici.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale quota dell'Imposta Unica Comunale.
- il comma 683 dell'art. 1 della legge nr. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al PEF, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge nr. 147/2013 stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, nr. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, nr. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.).
- con deliberazione nr. 443 del 31/10/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione nr. 444/2019/R/RIF sono state approvate dall'Autorità disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- con deliberazione 363/2021/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, nr. 158 disciplina il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Preso atto che:

- ARERA ha approvato la deliberazione nr. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto "*Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*", che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio;
- la citata deliberazione 15/2022 richiama inoltre l'art. 2, comma 37 della L. 481/1995, dove è disposto che le determinazioni di ARERA in materia di qualità "*costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio*";
- a seguito di quanto sopra, sono recentemente intervenute delle modifiche alla normativa sui rifiuti che rendono opportuna una modifica del regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 19 di data 24 luglio 2020 e ss.mm. Il TQRIF, inoltre, prevede l'approvazione da parte dell'ente territorialmente competente di una carta della qualità dei servizi che indichi il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenga, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente. Si rende pertanto necessario coordinare il regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) con l'emananda carta della qualità e con le disposizioni del TQRIF;
- l'art. 14 comma 1 della Legge 5 agosto 2022 nr. 118 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*" ha sostituito il comma 10 dell'art. 238 del citato D.Lgs. 152/2006 riducendo il periodo da cinque anni a due anni per le utenze non domestiche che effettuano la scelta di servirsi o del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per l'attività di recupero dei propri rifiuti.

Considerato che:

- il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA nr. 444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- l'art. 1.2 della deliberazione di ARERA nr. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 prevede che il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani si debba applicare dal 01/01/2023 e pertanto i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati dalla stessa data;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale nr. 4 di data 25 marzo 2022 il Comune di Garniga Terme ha adottato lo schema regolatorio relativo agli obblighi di qualità individuati ai sensi del punto 3.1 dell'allegato A alla deliberazione ARERA nr. 15/2022, attestandosi nello Schema I (livello qualitativo minimo);
- con deliberazione della Giunta comunale sarà approvata la nuova Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Garniga Terme in linea con quanto stabilito dal quadro regolatorio e del presente regolamento.

Osservato che, il TQRIF interviene su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali:

- il termine per la presentazione della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a riciclo e a recupero tramite soggetti esterni, nell'anno solare precedente ai fini della riduzione della quota variabile;
- il termine per la presentazione delle dichiarazioni di attivazione, variazione e/o cessazione della TARI, la possibilità di ulteriore rateizzazione delle somme indicate nell'avviso di pagamento TARI, una nuova procedura per l'erogazione dei rimborsi e ulteriori aspetti procedurali ed operativi che incidono sull'applicazione e determinazione del tributo TARI.

Rilevato che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.
- il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) è stato approvato con propria deliberazione nr. 19 in data 24 luglio 2020. Viste le numerose modifiche apportate al regolamento vigente si propone di approvare un nuovo regolamento per garantire una miglior comprensione e trasparenza del nuovo testo regolamentare.

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, nr. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, nr. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 3 comma 5-quiues del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che prevede che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 nr. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per*

l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la 5 deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, nr. 201, in base al quale: “a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, nr. 360”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, nr. 201, in base al quale “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.;

vista la L.P. 9 dicembre 2015 nr. 18 *“modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 nr. 42)”*;

visto il D.Lgs. 267/2000 (testo unico enti locali) e ss.mm.;

accertata la propria competenza a disporre in virtù del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., nonché del Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento nr. 11 di data 12 aprile 2019;

visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 11.04.1995 nr. 11 e 05.12.2019 nr. 4;

visto il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale con deliberazione nr. 6 di data 25.03.2022;

vista la deliberazione del Consiglio comunale nr. 06 di data 24.02.2023 che ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 e il D.U.P;

vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 67 del 28.12.2022 con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024;

ritenuta la necessità di aggiornare, o meglio riapprovare, il Regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare nr. 19 del 24 luglio 2020, al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti ai principi introdotti dalla deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, in premessa richiamati;

vista la proposta di modifica del regolamento per la disciplina del tributo (Allegato A);

visto il testo del nuovo regolamento, composto da 31 articoli, allegato al presente provvedimento (Allegato B) per farne parte integrante e sostanziale;

preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile resi, ai sensi degli artt. 185-187 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm., dalla Responsabile dell'ufficio tributi, e dalla Responsabile del servizio finanziario;

acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

con voti favorevoli nr. 9 (nove), contrari nr. 0 (zero) e astenuti nr. 0 (zero) espressi per alzata di mano, su nr. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori,

d e l i b e r a

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto altresì delle modifiche al regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), come meglio evidenziate e/o barrate nell'allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
3. di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo di cui all'Allegato B alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente e abroga, per motivi di trasparenza e semplificazione nei confronti dei cittadini, il precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 19 di data 24 luglio 2020;
4. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 3. entra in vigore con effetto dal 1^a gennaio 2023;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
6. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
8. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. nr. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, nr. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE, accertata l'opportunità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, con voti favorevoli nr. 9 (nove), contrari nr. 0 (zero) e astenuti nr. 0 (zero) espressi per alzata di mano, su nr. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2.



Comune di Garniga Terme
Provincia di Trento

----- Proposta di deliberazione del Consiglio comunale -----

**Oggetto: Modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati – TA.RI..
Immediata eseguibilità.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si rilascia **parere favorevole** per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.

Garniga Terme, 19 aprile 2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
dott.sa Cristina Baldo
f.to

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si rilascia **parere favorevole** per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.

Garniga Terme, 19 aprile 2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.sa Gianna Eccher
f.to

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
per. ind. Valerio Linardi
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto Gasperini
f.to

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr.2 e ss.mm., ed è **immediatamente eseguibile**.

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.albotelematico.tnr.it/bacheca/garniga-terme>, **dal giorno sotto riportato per dieci giorni consecutivi**, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto Gasperini
f.to

Garniga Terme, 2 maggio 2023